

**CAPITOLATO TECNICO**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'  
CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE  
DEI VEICOLI A MOTORE  
RCA LIBRO MATRICOLA**

La presente polizza è stipulata tra

**ARST S.p.a.**  
**Via Posada, 8/10**  
**09129 Cagliari**  
**P.Iva 00145190922**

e

**Società Assicuratrice**  
**Agenzia di**

Decorrenza del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del:</b>	
<b>Alle ore 24.00 del:</b>	

Durata del contratto anni quattro

<b>Dalle ore 24.00 del:</b>	
<b>Alle ore 24.00 del:</b>	

Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati

<b>Dalle ore 24.00 del:</b>	
-----------------------------	--

## SOMMARIO

Definizioni	
-------------	--

### CAPO I CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1	Oggetto dell'assicurazione
Art.2	Estensioni di garanzia
Art.3	Esclusioni e rivalsa
Art.4	Novero dei terzi
Art.5	Dichiarazioni inesatte e reticenti
Art.6	Oneri a carico del Contraente
Art.7	Estensione territoriale
Art.8	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.9	Durata - Revisione del prezzo
Art.10	Periodo di osservazione della sinistrosità
Art.11	Polizza Libro Matricola
Art.12	Modalità di denuncia dei sinistri
Art.13	Gestione delle vertenze
Art.14	Attestazione dello stato di rischio
Art.15	Sostituzione del certificato e del contrassegno
Art.16	Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
Art.17	Pagamento delle franchigie
Art.18	Coassicurazione e delega
Art.19	Obbligo dell'Impresa di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio
Art.20	Clausola Broker
Art.21	Rinvio alle norme di legge
Art.22	Recesso per sinistro
Art.23	Foro Competente
Art.24	Interpretazione del contratto e forma dei rapporti tra le parti Contraenti
Art.25	Tracciabilità dei Flussi Finanziari

### CAPO II CONDIZIONI AGGIUNTIVE

A	Carico e scarico
B	Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici
C	Rivalsa dell'Assicuratore (ecc.)
D	Responsabilità civile dei trasportati
E	Ricorso terzi da incendio
F	Rimorchi - rischio statico
G	Autoveicoli speciali per portatori di handicap
H	Danni da inquinamento

### CAPO III CONDIZIONI SPECIALI

Elementi per i calcolo del premio
Formula tariffaria Franchigia fissa ed assoluta
Formula tariffaria Bonus/malus
Regole evolutive della classe di merito
Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)
<b>Tariffe applicabili a ciclomotori a motocicli se non assicurati con la formula Tariffa Fissa</b>
Bonus/Malus
Sconto in assenza di sinistri
Assegnazione della classe di merito alla stipula del contratto
Regole evolutive della classe di merito

**CAPO IV      GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA**

a)	Rimborso spese di custodia e parcheggio
b)	Rimborso spese per il trasporto in ambulanza
c)	Smarrimento chiavi
d)	Danni al veicolo a seguito trasporto feriti
e)	Danni ai bagagli
f)	Rimborso spese per trasporto autovettura danneggiata
g)	Rimborso spese per noleggio autovettura

**CAPO V      RISCHI ACCESSORI**

Art.1	Veicoli assicurati
Art.2	Colpa grave dell'Assicurato
Art.3	Dolo e colpa grave
Art.4	Rinuncia al diritto di surrogazione
Art.5	Modalità di denuncia dei sinistri
Art.6	Modalità di liquidazione del danno
Art.7	Clausola arbitrale
Art.8	Pagamento dell'indennizzo

**CAPO VI      NORMATIVA GARANZIA NEGOZIALE "PARTECIPAZIONE AGLI UTILI"**

Parametri tecnici e specifica normativa contrattuale
--

**CAPO VII      MASSIMALI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI**

Massimali di garanzia e franchigie Responsabilità Civile Auto
Carta verde
Riparto di coassicurazione
Disposizione finale

## DEFINIZIONI

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova e regola l'assicurazione
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
<b>Assicurato</b>	Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Società/Assicuratori</b>	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
<b>Proprietario</b>	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
<b>Conducente</b>	La persona alla guida del veicolo.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dalla Contraente alla Società
<b>Legge</b>	Il D.Lgs. 209/2005 relativamente all'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni laddove il termine "Legge" ne faccia esplicito riferimento
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Danno</b>	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Valore commerciale</b>	Valore del veicolo desunto da Eurotax giallo e/o Quattroruote o in mancanza il valore del mercato, compreso il valore delle parti accessorie e/o optional. Possono essere indicati altre rivista specializzata o rivenditori autorizzati.
<b>Circolazione</b>	Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché aree private equiparate; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
<b>Indennizzo/Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Limite di</b>	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società

**Indennizzo/Risarcimento**

**Franchigia**

L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato

**Scoperto**

La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato

**Massimale per sinistro**

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà

**A.R.D.**

Auto Rischi Diversi, cioè l'assicurazione di rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)

**Cose/enti:**

Beni oggetto di copertura assicurativa. Essi sono detti anche enti assicurati.

**Classe di merito di conversione universale:**

È la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006 e ss.mm.ii

**Classe di merito della Società:**

È la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006 e ss.mm.ii

**Attestato di rischio:**

Attestazione di cui al D.L. 23/12/76 n. 857 convertito nella L. 39 del 26/2/77 e successive variazioni e integrazioni, che la Compagnia è tenuta a rilasciare al contraente, nella quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato

**Accessori:**

L'installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional

**Optional:**

L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino

**Codice:**

Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni

**Bonus/Malus:**

Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel "Periodo di Osservazione" con regole evolutive fissate dalla Società e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento Ivass n.4/2006 ss.mm.ii. e relativi allegati.

**Tariffa:**

La Tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente Assicurazione

<b>Tariffa a franchigia:</b>	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro, il cui ammontare è indicato nel contratto. Detto importo deve essere rimborsato dal Contraente alla Società dopo la liquidazione del danno
<b>Degrado:</b>	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo
<b>Tariffa Fissa</b>	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede una variazione di premio predefinita in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel "Periodo di Osservazione"
<b>Periodo di assicurazione:</b>	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
<b>Periodo di osservazione:</b>	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto

## DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

L'attività di ARST S.p.A. riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'espletamento dei seguenti servizi :

- **Trasporto pubblico di persone mediante l'impiego di qualsiasi mezzo terrestre autorizzato ed idoneo a tale attività incluso il trasporto cose, nonché attività di noleggio a terzi con mezzi pilotati da personale aziendale ;**
- **Attività di officina per riparazioni meccaniche ed elettromeccaniche, di carrozzeria, falegnameria, tappezzeria, distribuzione carburanti, lavaggio, ecc. anche conto terzi;**
- **Autoriparazioni anche come officina autorizzata.**

**nonché quant'altro previsto ed indicato nel certificato C.C.I.A.A..**

**Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi; con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi e Società, la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla legislazione vigente in materia e/o dal proprio Statuto.**

**Il Contraente/Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.**

**I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che la Contraente ritiene di utilizzare.**

### CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### **Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, in armonia alla volontà delle parti, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione. La garanzia è inoltre operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui all'artt. 2043 e 2054 c.c.) intendendosi come tale i danni subiti dai trasportati a qualsiasi titolo degli autobus descritti in contratto e risultanti nel Libro Matricola allegato. Pertanto non sono ammesse eccezioni di garanzia da parte dell'assicuratore sulla sola base di decreti ministeriali attuativi delle norme generali che regolano il trasporto pubblico di persone

La Società si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti negli atti di gara, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo o natante descritto in contratto.

La garanzia vale anche per i veicoli o natanti non soggetti alla Legge ma inseriti, per volontà del Contraente ed accettazione da parte della Società, nella presente polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli o natanti in aree private e relativamente alle macchine agricole, il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli.

*Viene esclusa la garanzia e l'assicurazione non è operante, per la responsabilità civile e per i danni causati dalla circolazione dei veicoli o natanti in aree aeroportuali limitatamente alle piste di decollo e atterraggio.*

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

## **Art. 2 - Estensioni**

La copertura assicurativa deve intendersi operante per ogni danno che non sia espressamente escluso ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo:

- nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea, rimozione veicoli, soccorso mezzi), nonché presi o dati in locazione, ai sensi del Codice della Strada, in comodato o in usufrutto, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente;
- nel caso di impiego saltuario di servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso della Contraente nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- per i danni a terzi trasportati anche nel caso in cui nei veicoli il numero delle persone trasportate superi quello ammesso dalla carta di circolazione;
- ai danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;



- ai danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso ai veicoli anche in corsa;
- Per i danni alla grafica pubblicitaria comunque apposta sulla carrozzeria dei veicoli;
- Per la responsabilità del Contraente nell'esercizio dei servizi scolastici, di linea e non, per i sinistri, comunque verificatisi in occasione di circolazione stradale, derivanti in tutto o in parte da difetto di custodia di minori e/o incapaci a mente degli artt.2047 e 2048 C.C.;
- Per i danni derivanti dalla movimentazione e/o rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone dipendenti e non del Contraente;
- Nel caso in cui gli automezzi assicurati circolino a termini di revisione scaduti.
- L'assicurazione si estende all'indennizzo diretto sui danni propri della contraente, cui compete, in ipotesi di sinistro, un indennizzo per fermo tecnico determinato come dettagliatamente disciplinato e specificato nell'Allegato prontuario "FERMO TECNICO" che ne determina indennizzi e costi convenuti consentendo una determinazione immediata dell'importo dovuto per il fermo tecnico sulla base delle ore necessarie per la riparazione del mezzo.

Tale PRONTUARIO forma parte integrante del presente Capitolato Tecnico e costituisce parte integrante del contratto.

Per le ipotesi summenzionate la Società rinuncia all'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del conducente responsabile del sinistro e nei confronti del Contraente.

### **Art. 3 - Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo,
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

#### **Art. 4 – Novero dei Terzi**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato.

#### **Art. 5 – Dichiarazioni inesatte e reticenti**

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

#### **Art. 6 - Oneri a carico del Contraente**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Eventuali aumenti o riduzioni di aliquote fiscali che si verifichino prima della scadenza annuale del contratto, verranno computati alla prima scadenza contrattuale annua utile.

#### **Art. 7 - Estensione Territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Serbia, del Principato di Monaco, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione

alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

#### **Art. 8 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società EQUITALIA SERVIZI SPA, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società EQUITALIA SERVIZI SPA.

L'Impresa si impegna a concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento del premio annuo. Nel qual caso il Contraente è tenuto al pagamento dei diritti di frazionamento nella misura indicata negli allegati.

#### **Art. 9 – Durata – Revisione del prezzo**

##### **Art. 9.1 – Durata del contratto ed adeguamento del premio**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà alla scadenza del detto periodo così come previsto in Art. 3 del Disciplinare di Gara

L'affidamento del servizio avrà una durata di anni quattro con opzione di rinnovo per ulteriori anni uno.

**L'amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di prorogare i contratti aggiudicati e stipulati per una ulteriore durata di anni uno con un nuovo atto negoziale espresso ed assumibile nel trimestre antecedente alla loro scadenza sulla base di una valutazione positiva del rapporto contrattuale intercorso anche ricercando nuove migliori condizioni contrattuali da rinegoziarsi in sede di perfezionamento del rinnovo ovvero della proroga contrattuale.**

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale (con obbligo per la Società assicuratrice di motivarne e giustificarne la richiesta) con lettera raccomandata da inviarsi sei mesi prima della suddetta scadenza. Qualora di interesse, è facoltà della parte che ha ricevuto la rescissione proporre modifiche delle condizioni contrattuali al fine di rinnovare il contratto.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso da parte della Società, il Contraente potrà intimare alla Società di recedere alla prima scadenza utile, da tutti gli altri contratti assicurativi che essa avesse in essere, tanto in qualità di delegataria che di Coassicuratrice, con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

### **Art. 9.2 – Revisione del prezzo**

Ai sensi dell'articolo 29 del DL 27.01.2022 n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 - fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106 - è stabilita la seguente clausola di revisione del prezzo.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si farà riferimento al predetto articolo 29 del DL 4/2022.

Saranno considerate varianti ammissibili e così valutate:

1. Le variazioni che interverranno, solo per circostanze imprevedute ed imprevedibili, dopo che sia trascorso il primo anno dalla sottoscrizione del contratto ovvero alla scadenza del primo anno di durata contrattuale;
2. Fermo il presupposto del punto 1 sopra indicato, al verificarsi di un aumento dei prezzi non inferiore al 10% al verificarsi del quale la Stazione Appaltante andrà a regolare solo l'eccedenza del 10% definito.

L'aumento e la variazione dei prezzi andranno riferiti, **non alla tariffa offerta dalla Compagnia in sede di gara**, ma al **reale aumento** e variazione dei prezzi intervenuto **sulla nuova tariffa base della Compagnia** relativa ai contratti di assicurazione sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e relative alla Provincia di appartenenza della Stazione Appaltante.

Solo al verificarsi dei casi espressi ai punti 1 e 2, qualora la Compagnia ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, ha facoltà di richiedere una revisione del prezzo.

Nel tal caso esprimerà la facoltà attraverso comunicazione via PEC entro i 60 giorni successivi alla scadenza annuale contrattuale (ad eccezione del primo anno).

ARST condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali richieste.

Il rilevamento degli aumenti potrà anche avvenire prendendo a riferimento i Decreti emessi dal MIMS (Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili), dalle elaborazioni emergenti dai Bollettini IPER pubblicati dall'IVASS e sui siti specializzati dell'IVASS stesso, nonché dalle variazioni tariffarie pubblicate dalla Compagnia aggiudicataria sul proprio sito internet.

Sulle richieste avanzate dalla Compagnia ARST si pronuncerà entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della comunicazione con provvedimento motivato.

In caso di accoglimento delle richieste il provvedimento individuerà l'importo della variazione che sarà determinata esclusivamente in base ai precedenti punti 1) e 2).

#### **Art. 10 - Periodo di osservazione della sinistrosità**

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

#### **Art. 11 – Polizza Libro Matricola**

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, la relativa rata di premio sarà determinata in base alla tariffa ed alle condizioni stabilite in sede di offerta da parte della Società.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l'utilizzo dei parametri tecnici e tariffari per le coperture a tariffa fissa e/o alla classe di merito, in caso di veicolo assicurato con formula Bonus/malus, del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri che richiede un utilizzo di veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente ammesse le sospensioni ed inclusioni temporanee dei veicoli facenti parte del Libro Matricola e richieste dalla Contraente. Nel corso delle esclusioni la copertura assicurativa del mezzo sospeso si

interromperà ed il relativo costo, in ragione 1/360° per ogni giornata di sospensione, non verrà addebitato al Contraente.

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo calcolando la differenza tra il calcolo iniziale effettivo e quello realmente risultante dalla base del numero di giornate in cui il mezzo è stato assicurato.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali quali le sospensioni temporanee di copertura, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dalla data di comunicazione della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 12 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

La denuncia del sinistro, da inviare alla Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta risarcitoria del terzo oppure di ogni altro documento atto a descrivere l'accadimento del fatto, può essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'Art.5 del Decreto Legge 23.12.1976, n.857, convertito con

modificazioni nella Legge 26.02.1977, n. 39 nonché successive modifiche ed integrazioni, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ai sensi del disposto di cui all'art.1915 c.c.

### **Art. 13 - Gestione delle vertenze**

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino

all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

### **Art. 14 - Attestazione dello stato di rischio (qualora richiesto)**

Qualora richiesto, in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;

- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

#### **Art. 15 - Sostituzione del certificato e del contrassegno**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio (da corrispondere in sede di regolazione).

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta dell'Assicurato e senza spese a carico di quest'ultimo.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

#### **Art. 16 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo**

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione il contratto si è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.



**Art. 17 – Pagamento delle franchigie (ove previste)**

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società provvederà successivamente a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso della franchigia contrattualmente prevista. A tale scopo la Società, con cadenza semestrale, invierà al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuto risarcimento dei sinistri per i quali esiste una residua franchigia a carico del Contraente/Assicurato, richiedendone il rimborso.

La Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio delle franchigie dovute con il dettaglio dei dati così suddiviso:

- a) sinistri liquidati, con indicazione del nominativo della controparte;
- b) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato totale;
- c) sinistri liquidati con indicazione della data di accadimento e liquidazione.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Il Contraente/Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto. Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto

**Art.18 - Coassicurazione e delega (opzionale)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto delle Coassicuratrici dalla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

In caso di costituzione in A.T.I. da parte delle Società Assicuratrici varranno i termini e le modalità previsti nell'atto di costituzione della medesima in quanto non in conflitto con quant'altro disposto dal presente articolo.

**Art.19 – Obbligo dell'Impresa di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio**

Alla fine di ogni esercizio, ed ogni qualvolta ARST lo richieda, **l'Impresa si impegna** a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio ed il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura presso la Società, data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo, data di eventuale chiusura della pratica.

L'impresa **si obbliga altresì** a fornire alla contraente le tariffe nazionali nel periodo di riferimento afferenti il settore III (autobus).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso ed essere messo a disposizione attraverso gli **strumenti informatici/Piattaforme online** che la Compagnia si impegnerà a mettere a disposizione di ARST per la gestione del servizio e nello specifico nella trattazione e gestione dei sinistri attraverso *l'accesso alle informazioni ed i dati salienti dei sinistri stessi*. **Tale attività è atta a supportare ARST nel processo formativo e nella gestione dei sinistri tutti di cui il broker incaricato sarà parte principale, attiva e presente.**

Al fine di migliorare le metodologie, trovare adeguata soluzione alle anomalie riscontrate nel corso della gestione del proprio programma assicurativo, in un'ottica di "miglioramento continuo", favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse di contenere gli indennizzi, definire la migliore strategia per la razionalizzazione della gestione delle pratiche sinistri e di reportistica, andrà attentamente assolta dalla Compagnia l'attività gestionale relativa alla chiusura dei sinistri comunicandone tempestivamente ad ARST il suo stato, le date di chiusura e l'importo liquidato attraverso l'utilizzo e la generazione dei documenti richiesti, l'accesso e la semplificazione della consultazione delle informazioni.

Altresì, ai fini della gestione delle pratiche sinistri e di reportistica, andrà attentamente assolta la gestione relativa alla comunicazione tempestiva sullo stato, eventuale data di chiusura, importo liquidato ed altre informazioni utili, relativo ai sinistri INFORTUNI TRASPORTATI

Tali attività di gestione, dovrà anch'essa essere svolta attraverso gli **strumenti informatici/Piattaforme online** che verranno messe a disposizione di ARST per la gestione del servizio e nello specifico nella trattazione e gestione dei sinistri dalla Compagnia.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

Definita la particolare "Forma Negoziale" della presente garanzia assicurativa, poiché ARST deve proteggere i propri asset materiali ed immateriali per poter continuare a generare valore, attuare le iniziative formative e di gestione più opportune per attuare strategie e soluzioni volte a prevenire i sinistri e poter così accedere alla "Partecipazione agli Utili" derivanti da tale gestione, qualora in merito a tali obblighi definiti nel presente articolo siano riscontrati inadempimenti, omissioni, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell'esecuzione della prestazione, a proprio insindacabile giudizio, l'Azienda ARST comunicherà, a mezzo raccomandata PEC, alla Compagnia i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare. Nel caso si verificassero inadempienze, ARST ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità dei fatti e ai giorni di ritardo rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato Tecnico, ovvero indicati nella lettera di contestazione, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni addebito

**È fatto divieto all'aggiudicatario di interrompere o sospendere l'esecuzione del contratto** con decisione unilaterale in ogni caso, anche quando siano in atto controversie con l'Azienda ARST.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, ARST si avvarrà della cauzione definitiva di cui all'Art. 6 punto 6.3 del Disciplinare di gara; in tal caso, l'aggiudicatario si obbliga a reintegrare l'ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato da detto articolo. Il mancato reintegro nei termini previsti da ARST (entro 10 giorni dalla richiesta) comporterà per l'aggiudicatario le conseguenze previste dallo stesso articolo.

ARST potrà applicare penali nei confronti dell'aggiudicatario sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore presunto dell'appalto.

ARST ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che sostenga di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Compagnia per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. ARST ha diritto di avvalersi direttamente della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali prescritte ai precedenti punti e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente articolo.

**Art. 20 – Clausola Broker**

Il Contraente con gara n. 28/2022, dichiara di aver affidato, a norma della D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo European Brokers Assicurazioni Srl con sede a Roma in Via Ludovisi, 16 - C.F. e P.I. 01805380563 – Num. Iscriz. RUI B000051384. Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto, saranno svolti tramite il Broker e in particolare: > il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore; > è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia; > la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente; > ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime; > le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa; > la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali; > le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento; > le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa; > in caso di coassicurazione, quanto previsto nei punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore; > la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. > la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. > Qualora così definito dalla Contraente, la Società accorda al Broker la facoltà di riscuotere i premi (ex art.118 comma 2 del D. Lgs 209/2005) e a versare i premi riscossi al netto delle provvigioni (ex art. 54 Reg. Isvap n. 5 del 16.10.2006 modificato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 02.07.2009). Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano ad esclusivo carico dell'Agenzia e/o dell'Impresa aggiudicataria - del 3% calcolate sui premi imponibili RCA e ARD.

**Art. 21 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 22- Recesso per sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

**Art. 23 - Foro Competente**

Il Foro Competente per qualsiasi controversia relativa al presente contratto si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

Per quanto concerne le vertenze con i terzi danneggiati il Foro Competente sarà quello determinato dall'Autorità Giudiziaria

**Art. 24 - Interpretazione del contratto e forma dei rapporti tra le parti Contraenti**

Viste le condizioni "negoziali" presenti nel Disciplinare di Gara e la partecipazione attiva della Società ai risultati ed all'andamento del rapporto fra le parti, La Società si impegna a concordare con l'Azienda la forma ed i contenuti dei rapporti gestionali dei contratti con particolare riferimento alla formazione del personale ed alla gestione dei sinistri, per la quale potranno predisporci, in funzione di quanto offerto dalla Società in sede di gara, regolamenti e forme di collaborazione. Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. - CIG/CUP. Qualora la Società non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo. L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art.26 - Inadempienze e penalità**

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, durante il corso di esecuzione del contratto sospendesse per un tempo qualsiasi il servizio assunto o non lo eseguisse in modo regolare e completo, la stazione appaltante può provvedervi in altro modo a spese, rischio e responsabilità dell'aggiudicatario, oltre a riservarsi di dichiarare, anche in via stragiudiziale a mezzo lettera raccomandata A.R., risolto il contratto, quando dopo aver richiamato formalmente l'aggiudicatario con raccomandata A.R. all'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest'ultima non vi abbia ottemperato nel termine assegnatole.

In questo caso, la garanzia fideiussoria definitiva sarà incamerata a titolo di penale e d'indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In caso di risoluzione, il contratto si intenderà risolto alla scadenza del mese in cui viene inoltrata la notifica.

Per quanto sopra l'aggiudicatario si impegna a restituire il premio pro-rata e a non pretendere compenso od indennità di sorta.

All'Impresa aggiudicataria restano in carico anche tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivante dall'inadempienza contrattuale.

La mancata o ritardata fornitura da parte dell'Impresa dei dati afferenti l'andamento del rischio, di cui al precedente Articolo n.19 del presente Capitolato, costituirà inadempienza contrattuale e verrà perseguita con le sanzioni descritte e definite nello stesso Art. 19.

**CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)**

**A - Carico e Scarico**

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

**B - Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici**

La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente, per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo fino alla concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Agli effetti della presente estensione di garanzia non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dalla presente assicurazione.

**C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione**

A deroga dell'articolo 3, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Inoltre la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa a Lei spettante ai sensi di legge quando:

- al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

#### **D – Responsabilità Civile dei trasportati**

L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

#### **E - Ricorso Terzi da Incendio**

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di € 500.000,00 compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

#### **F – Rimorchi – Rischio Statico**

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

#### **G – Autoveicoli speciali per portatori di handicap**

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

#### **H – Danni da inquinamento**

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.



**CAPO III - CONDIZIONI SPECIALI**  
**(valide per tutti i veicoli inseriti nel libro matricola)**

**ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio annuo è determinato nella misura fissa per tutto il periodo contrattuale, intendendosi esclusa, limitatamente agli autobus, qualunque forma di Bonus-Malus od altre formule che prevedono aumenti o riduzioni del premio annuale.

I parametri per la tassazione sono rappresentati dai libretti dei singoli veicoli (compreso CDP) e/o dalle targhe degli stessi veicoli, dati attraverso i quali la Compagnia potrà ricavare tutte le informazioni presenti nel sistema unificato dell'ANIA. Nei libretti e per le varie categorie di veicoli, risultano altresì indicati più specificatamente le caratteristiche ed i parametri tecnici utili alla quotazione.

Nell'elenco mezzi del libro matricola allegato, per ciascun veicolo, verranno riportati, oltre la targa, altri parametri specifici utilizzabili per la formulazione del premio relativo.

Le Società potranno inoltre ed a loro scelta, prendere in considerazione altri parametri insiti nelle caratteristiche dei singoli veicoli ed utili alla loro quotazione e più precisamente:

- Numero posti destinati ai passeggeri (a sedere o in piedi) per i veicoli appartenenti alla categoria Autobus
- Numero di cavalli fiscali per veicoli appartenenti alla categoria autovetture e motocicli in genere
- Numero Qli a pieno carico per i veicoli appartenenti alla categoria autocarri

Ai fini di una corretta valutazione e quantificazione utili all'Azienda anche per futuri inserimenti di nuovi mezzi, si richiede alla Compagnia offerente di quantificare il valore di quotazione attribuito ai singoli veicoli diversificati per tipologia secondo la tabella riportata nel Modello di Offerta Economica (Allegato E1)

I parametri relativi a massimali e franchigia sono fissi e validi per tutti i veicoli e si trovano riportati al Capo VII della presente polizza.

**FORMULA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA" (valida per tutti i veicoli del libro matricola identificati ed inseriti negli allegati)**

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia, o di quanto pagato nei limiti della stessa. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza. Non si applica il disposto dell'articolo "Maggiorazione del premio per sinistrosità".

**FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS" (valida, solo se espressamente richiesta dalla Contraente, inserita negli appositi allegati e richiamata per i veicoli identificati)**

(La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 10 – periodo di osservazione della sinistrosità, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo le tabelle di merito corrispondenti all'Impresa aggiudicatrice.

All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito riportata nelle rispettive schede e corrispondente alla tabella di cui sopra.

Il contratto è assegnato alla 14 classe se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.

Il contratto è assegnato alla 13 classe se relativo a veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta"

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale

per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Forma "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 23 Dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 Febbraio 1977, n. 39 e s.m.i. rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus-malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con la clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla classe di merito 14.

La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedente alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus-malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione dello stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

E' data facoltà al Contraente di evitare maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta tabella, offrendo alla Società il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso per tutti o parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta del contratto.

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.

Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di

merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

### **MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS)**

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici se nel periodo di osservazione quale definito nel precedente articolo vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12 (art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In

presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente

contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

## **TARIFE APPLICABILI A CICLOMOTORI E MOTOCICLI SE NON ASSICURATI CON LA FORMULA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA"**

### **BONUS/MALUS**

La presente assicurazione è stipulata nella forma bonus/malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione come definiti all'art.8 - Capo I°):

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive, si richiama quanto previsto alla Formula tariffaria "Bonus Malus".

### **SCONTO IN ASSENZA DI SINISTRI**

Per quei veicoli per il quali sul libro matricola è indicata la forma tariffaria suindicata, la presente assicurazione s'intende stipulata nella forma "sconto in assenza di sinistri" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente, in assenza o presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" (Art. 8 - Capo I°) e che si articola in un numero di classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio differenziati secondo la tariffa espressa da ciascun impresa in sede di gara per l'assegnazione della presente polizza.

### **Assegnazione della classe di merito alla stipula del contratto**

All'atto della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di pertinenza in base alle dichiarazioni rese dal contraente ed alle indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato di rischio.

Tuttavia in caso di furto del veicolo, se il Contraente chiede alla Società Assicuratrice, entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.15 Capo I "Risoluzione del contratto per il furto del veicolo" che il contratto relativo al veicolo rubato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società Assicuratrice provvederà all'emissione di un'appendice di inclusione mantenendo la classe di merito maturata.

Qualora il Contraente si sia già avvalso della suddetta facoltà ed il veicolo venga successivamente ritrovato, quest'ultimo potrà essere nuovamente assicurato presso la Società Assicuratrice con un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito "6".

### **Regole evolutive della classe di merito**

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive prodotte dall'Impresa, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di

sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

E' data facoltà al Contraente di evitare maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta tabella, offrendo alla Società il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso per tutti o parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta del contratto.

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.

Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di ingresso. Il criterio di cui al comma

precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.



**CAPO IV - GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA  
(SEMPRE OPERANTI)**

- a) Rimborso spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
- b) Rimborso delle spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati, in conseguenza di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
- c) Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
- d) Rimborso delle spese sostenute per eliminare i danni riportati all'interno del veicolo assicurato in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
- e) Rimborso dei danni ai bagagli portati in viaggio, in caso di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro).
- f) Rimborso fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro relativo alle spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata
- g) Rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito sinistro indennizzabile a termini del presente contratto fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro

## **CAPO V- RISCHI ACCESSORI**

**(Garanzie valide, solo se espressamente richieste dalla Contraente, inserite negli appositi allegati e richiamate per i veicoli identificati)**

### **Art. 1 Veicoli assicurati**

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt.9, 10, 11 e 12 del presente capo.

### **Art. 2 Colpa grave dell'Assicurato**

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

### **Art. 3 Dolo e colpa grave**

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

### **Art. 4 Rinuncia al diritto di surrogazione**

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

### **Art. 5 Modalità di denuncia dei sinistri**

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1) Per le garanzie di cui all'art.9 – Incendio e art.11 Extended Coverage

In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

2) Per le garanzie di cui all'art.10 – Furto, rapina, estorsione

In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

3) Per le garanzie di cui all'art.12 – Danni accidentali

Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

#### **Art.6 Modalità di liquidazione del danno**

##### **Per Autovetture**

a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista presa in considerazione dall'Impresa "Eurotax Giallo" e/o "Quattroruote" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

##### **Per altri veicoli:**

a) In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

- b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

**Per tutti i veicoli:**

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

**Art. 7 Clausola arbitrale**

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

**Art. 8 Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima

di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art.5 della presente Sezione.

## **CAPO VI – NORMATIVA GARANZIA NEGOZIALE "PARTECIPAZIONE AGLI UTILI"**

Poiché alle Compagnie che avranno accettato integralmente le condizioni contrattuali previste dal presente capitolato tecnico di polizza e formulato offerta di inclusione in polizza della variante/miglioria proposta da ARST Spa ovvero della garanzia disciplinata come "Partecipazione agli Utili", garanzia e proposta negoziale premessa al raggiungimento degli obiettivi strategici, economici e gestionali che la stessa ARST Spa si propone;

si riportano di seguito i parametri tecnici e specifica normativa contrattuale proposti e che andranno a regolamentare i rapporti della proposta stessa e dettagliatamente esposti nel Disciplinare di Gara:

ARST propone alle Compagnie che intendono partecipare alla gara, di definire una strategia di compartecipazione agli utili sulla gestione dei premi assicurativi pagati dalla stessa ARST nel corso del contratto (su base annuale assicurativa) inteso ciò come retrocessione di un BONUS alla stessa Azienda ARST Spa in caso di risultato positivo nella gestione dei sinistri così come verrà inoltre specificatamente definito e disciplinato nell'Allegato T3 di gara.

Ad ogni scadenza annuale verrà effettuata una verifica del premio attraverso l'analisi dei risultati tecnici.

Entro 180 giorni dal termine dell'annualità assicurativa della presente polizza a libro matricola, si provvederà alla redazione di un bilancio dei risultati conseguiti nell'esercizio, definito annualità o esercizio di riferimento, sulla base dei seguenti parametri:

### **► ATTIVO:**

Totale dei premi imponibili RCA versati dall'Azienda alla Compagnia Assicuratrice a copertura dell'annualità di riferimento comprensivi di eventuali regolazioni premio. Tale importo dovrà essere maggiorato delle somme relative alle franchigie già anticipate dalla Compagnia e dalla stessa incassate a seguito del rimborso effettuato dalla Contraente della franchigia contrattualmente prevista.

L'importo così definito viene ridotto di una percentuale pari al 25% che tiene conto dei seguenti costi:

- Contributo Fondo di Garanzia Vittime della strada
- Costi commerciali
- Costi per eventuali sinistri di "punta"

$$\text{ATTIVO} = (\text{Totale premio imponibile RCA} + \text{Regolazioni premio} + \text{Franchigie rimborsate}) - 25\%$$

### **► PASSIVO:**

L'ammontare del costo totale dei sinistri (RCA) nell'esercizio di riferimento così determinati:

Costo medio forfettariamente determinato in euro 4.800 moltiplicato per il numero dei sinistri RCA passivi (intesi come sinistri in cui l'assicurato abbia avuto una responsabilità anche se paritaria) che avranno colpito la garanzia RCA (sia sinistri pagati, sia sinistri riservati avvenuti nel periodo di riferimento della garanzia e copertura, denunciati e noti sia alla Compagnia che alla Contraente a tutto il sesto mese successivo al termine della copertura e garanzia stessa) purché riferiti all'esercizio in esame.

La differenza tra ATTIVO E PASSIVO viene definita M.O.L. (Margine Operativo Lordo)

$$\text{M.O.L. (Margine Operativo Lordo) = ATTIVO - PASSIVO}$$

PERTANTO:

⇒ In caso di M.O.L. positivo, ovvero, il Margine Operativo Lordo della Compagnia copre il risultato dei costi al passivo:

Gli utili derivanti verranno retrocessi quale Bonus a favore della Contraente Azienda con una percentuale pari al % del M.O.L. (percentuale che verrà definita in sede di gara, e sarà compresa tra un minimo del 5% ad un massimo del 50%).

⇒ In caso di M.O.L. negativo, ovvero, il Margine Operativo Lordo della Compagnia non copre il risultato dei costi al passivo:

Non verrà erogato alcun Bonus di partecipazione agli utili a favore della Contraente e nulla sarà dovuto dalla stessa alla Compagnia per coprire la perdita risultante.

### **GESTIONE SINISTRI NO CARD**

Poiché la costituzione di un efficace servizio di gestione e liquidazione dei sinistri tutti, è per ARST un fattore di particolare interesse ai fini di una realizzazione delle esigenze di gestione ed amministrazione e per una corretta analisi, valutazione ed intervento sulle dinamiche che andranno ad influire sulla riduzione del numero dei sinistri e sulle maggiori o minori somme che l'Azienda potrà avere come introito di bonus nella "Partecipazione agli Utili" nel corso del contratto. Viste le attività, la forma ed i contenuti dei rapporti gestionali stabilita nei contratti, risulta essenziale la collaborazione e la partecipazione attiva (contrattuale e di adempimenti di servizio) della Compagnia e del Broker ai risultati ed all'andamento del rapporto fra le parti, le stesse pertanto si impegnano, unitamente, anche nella gestione di tutte le pratiche relative ai sinistri NO CARD controparti accedendo con l'istruttoria, qualora non sia possibile chiamare in causa la controparte, al Fondo di Solidarietà.

Qualora la gestione della/e pratiche sia lasciata in totale attività di ARST creando un quadro di criticità organizzativa e di servizio per l'Azienda., si conviene fra le Parti che tale inadempienza ed incombenza a carico della gestione diretta ARST rappresenta per la stessa un onere e costo su

quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza e, resta espressamente convenuto, che le risultanze e la quantificazione di tale sinistro/i saranno escluse dal calcolo a passivo della partecipazione agli utili.

Tale attività di gestione, dovrà anch'essa essere svolta attraverso gli **strumenti informatici/Piattaforme online** che verranno messe a disposizione di ARST per la gestione del servizio e nello specifico nella trattazione e gestione dei sinistri dalla Compagnia.

**SI SPECIFICA ESPRESSAMENTE CHE LA CLAUSOLA E LE FORMULAZIONI CHE NE DERIVANO ALLA "PARTECIPAZIONE AGLI UTILI" E' LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLA PRESENTE GARANZIA RCA**



**CAPO VII – MASSIMALI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI**

**Massimali di garanzia e franchigie Responsabilità Civile Auto:**

**€. 32.600.000,00 per sinistro con il sottolimito di**

**€. 30.000.000,00 per danni a persone e di**

**€. 2.600.000,00 per danni a cose ed animali.**

**Franchigia massima per sinistro € 1.000.,00**

**Carta verde:**

compresa, con decorrenza e scadenza coincidente con la copertura R.C. Auto di ogni singolo mezzo.

**Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

**Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

La Società

Il Contraente

.....

.....

**ELENCO VEICOLI DA ASSICURARE**

vedi allegato Elenco Autobus e veicoli ausiliari ARST S.p.a. (Allegato M)

